



# COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE N. **78**

in data: **27.12.2021**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE 2022 - RILEVAZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE E DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA. APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **11,31** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ANGELINI FRANCESCO	Presente
ANGELINI LUCIANO	Presente
BERTUCCI CLAUDIO	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. **Dott. Andrea Fanani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Francesco Angelini** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### RICHIAMATI:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che così dispone: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del citato D.Lgs. n.267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione delle spesa del personale;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, e in particolare :

- l'art. 6, comma 2, il quale prevede che ".....le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica";
- l'art. 6, comma 3, il quale prevede che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 33, il quale prevede che: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica."

ATTESO che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in 27 luglio 2018, sono state approvate, ai sensi del novellato art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, le Linee di Indirizzo per la predisposizione del piano dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO, pertanto, con riferimento a quanto sopra, che si rende necessario aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale tenendo in considerazione, in questa sede, sia delle limitazioni di spesa vigenti, sia delle facoltà assunzionali per questo ente, secondo gli elementi che seguono:

- contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- capacità assunzionali a tempo indeterminato come rideterminate in base alle disposizioni in precedenza richiamate;
- lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), tenendo conto di quanto dispone il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni

dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (secondo cui, come chiarito anche dalla deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile (...) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.");

RILEVATO che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

PRESO ATTO che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 14,29%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

RILEVATO che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

CONSIDERATO inoltre che:

- per effetto dell'art. 5 comma 1, in sede di prima applicazione per l'anno 2021, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari al 28% indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018, che per il comune di Pieve Fosciana risulta essere pari ad euro 79.807,61;
- sempre nel rispetto del tetto dato dal primo "valore soglia", le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, che per il Comune di Pieve Fosciana risultano essere pari ad euro 60.004,27, possono essere utilizzate in deroga agli incrementi percentuali stabiliti dalla tabella 1 del predetto articolo 5 (come chiarito nel parere MEF prot.n.12454 del 15/01/2021)

RILEVATO pertanto che il Comune di Pieve Fosciana dispone quindi di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 79.807,61, fino al raggiungimento del primo valore soglia (si rinvia a tal proposito ai conteggi di cui allo schema allegato 1)

RITENUTO pertanto, tenuto conto dell'effettiva sostenibilità finanziaria dell'Ente della spesa di personale potenziale a tempo indeterminato, di aggiornare il PTFP nel modo seguente:

Anno 2022:

- n. 1 posto di Operatore tecnico – cat. B3 – Area Tecnica

Anno 2023:

Non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Anno 2024:

Non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato.

RITENUTO inoltre atto, per quanto riguarda il lavoro flessibile:

- che la spesa complessiva sostenuta da questo ente nell'anno 2009 per l'acquisizione di lavoro flessibile ammonta a € 0,00
- che la spesa presunta per l'anno 2022 – articolata nel modo di seguito indicato - per il lavoro flessibile risulta essere pari a € 5.500,00, relativa a:
  - conferma n.1 tirocinio non curriculare per 30 ore settimanali da assegnare alla Servizio Area Amministrativo al costo di euro 500,00 mensili con finanziamento da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca fino al 15/11/2022;
- che la spesa presunta per l'anno 2023 per il lavoro flessibile risulta essere pari a € 0,00;
- che la spesa presunta per l'anno 2024 per il lavoro flessibile risulta essere pari a € 0,00;

PRESO ATTO che l'art. 16 del D.L. 24.12.2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

DATO ATTO, pertanto, che il Comune di Pieve Fosciana in materia di assunzioni di personale è soggetto, da una parte, al divieto di superamento del valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, dall'altra al rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente;

RICORDATO che il valore medio di riferimento 2011/2013 è pari a € 431.231,30;

EVIDENZIATO che la spesa per il personale, soggetta alla media del triennio 2011/2013, si svilupperà nel modo seguente nel bilancio di previsione 2022/2024:

	2022	2023	2024
Spese di personale (Macroaggr.101)	€ 370.682,00	€ 367.682,00	€ 367.682,00
Irap (Macroaggr. 102)	€ 24.463,50	€ 24.463,50	€ 24.463,50
Altre spese	€ 98.610,00	€ 98.610,00	€ 98.610,00
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>	<b>€ 491.755,50</b>	<b>€ 488.766,50</b>	<b>€ 488.766,50</b>
Detrazioni	€ 64.894,50	€ 61.894,50	€ 61.894,50
Spesa personale per rispetto del limite	€ 429.861,00	€ 426.861,00	€ 426.861,00
Assunzioni consentite dal D.L.34/2019	€ 79.807,61		

e pertanto rientrerà nei limiti imposti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO, inoltre, che con quanto espresso nella presente deliberazione la spesa di personale complessiva nel triennio 2022/2024 si svilupperà come segue:

- Anno 2022: € 429.861,00
- Anno 2023: € 426.861,00
- Anno 2024: € 426.861,00

DATO ATTO che:

- l'ente, alla data odierna ottempera, all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

ACCERTATO che:

- con la presente deliberazione si provvede contestualmente all'adempimento previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumerario;
- la spesa di personale per l'anno 2022, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a € 429.861,00, risulta rispettosa del limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 è pari ad euro 431.231,30;
- la spesa di personale per l'anno 2022 e seguenti, calcolata dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a € 429.861,00, risulta rispettosa del limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 che è pari ad euro 431.231,30, tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ";
- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020 e che sussistono i presupposti per conseguire tale obiettivo anche per l'anno 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 15/12/2021 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art.48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 ed art.6, comma 6, del D.Lgs.165/2000;
- rispetto di quanto disposto dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2, introdotto dall'art.27, comma 2, del D.L.24 aprile 2014, n.66, convertito in legge 23 giugno 2014, n.89, in ordine all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti.
- l'ente ha adempiuto a quanto disposto dall'art.9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2, introdotto dall'art.27, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge 23 giugno 2014, n.89, in ordine all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- l'ente rispetta i vincoli imposti dalla legge 68/1999 in materia di collocamento di soggetti appartenenti alle categorie protette.

VISTA la propria precedente deliberazione n.57/2020 recante “Ricognizione di eventuali situazioni di esubero del personale ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. n.165/2001. Aggiornamento del piano triennale di fabbisogno del personale /PTFP) 2020-2022 e rideterminazione della dotazione organica” integrata da ultimo con delibera G.C. n.46/2021;

RITENUTO pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Pieve Fosciana, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

PRESO ATTO che l’eventuale fabbisogno di personale e/o eventuali riorganizzazioni dei servizi autorizzano questa amministrazione ad apportare variazioni alla propria programmazione in qualsiasi momento per sopravvenute necessità e compatibilmente con le risorse finanziarie e con i vincoli imposti dalla legge.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

ACQUISITA, in ordine al presente atto, la favorevole certificazione da parte del revisore dei conti, conservata in atti all’ufficio personale.

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

#### DELIBERA

1. di approvare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto, così come calcolato dalle tabelle di cui all’allegato 1:
  - che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 14,29 %,
  - che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall’art. 4 del DPCM citato, è pari a € 661.156,02;
3. di approvare:
  - il piano delle assunzioni, di cui al prospetto allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, la dotazione organica dell’ente, costituita dal personale in servizio al 31 dicembre 2021 e dal personale derivante dall’attuazione del piano assunzionale di cui al precedente, come da prospetto allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - il prospetto allegato 4, contenente il raffronto tra la spesa di personale rilevata a consuntivo 2020, calcolata secondo quanto disposto dall’art.2 del DM 17 marzo 2020 e la spesa derivante dall’attuazione del presente atto;
4. di dare atto che, per quanto esposto in narrativa, il piano del fabbisogno di personale oggetto del presente atto è conforme alle direttive emanate, ai sensi dell’art.6-ter del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art.4 del D.Lgs. 75/2017, con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell’8 maggio 2018 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 27 luglio 2018);
5. di dare atto altresì che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione di personale, nonché nel rispetto del limite di spesa di cui all’art.33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019;

6. di specificare che la spesa derivante dal presente atto è prevista, ad integrazione dell'efficacia del medesimo, negli appositi capitoli di spesa del predisponendo bilancio di previsione 2022/2024;
7. di dare atto che, in merito alla rilevazione degli esuberi, di cui all'art.33 del D.Lgs. n.165/2001 e alla circolare n.4/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, emanata in data 28 aprile 2014, per quanto concerne l'anno 2022, dalla verifica dei dati, attualmente disponibili, relativamente agli indici previsti dalla medesima circolare n.4/2014, non si prevede il verificarsi di situazioni di soprannumero e/o di eccedenza di personal;
8. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
9. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**PARERI PREVENTIVI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e/o integrazioni.

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE**

**F.to COLTELLI MILENA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e/o integrazioni.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Milena Coltelli**



**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Francesco Angelini**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Andrea Fanani**

- 
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 28.12.2021 Al 12.01.2022 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
  - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
  - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell'art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **28.12.2021**

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (27.12.2021) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, \_\_\_\_\_

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- 
- ❑ Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 28.12.2021 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Data, 28.12.2021